

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1887

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VALSECCHI, PACATI, FARINET, RIVA, CORONA GIACOMO

Annunziata il 23 novembre 1955

**Modificazione e integrazione della legge 27 dicembre 1953, n. 959,
riguardante l'economia montana**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Approvando la legge 27 dicembre 1953, n. 959, recante norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana, il Parlamento intese, fra l'altro, di porre a carico dei grandi concessionari di derivazione d'acqua per la produzione di forza motrice, il pagamento di un sopracanone annuo di lire 1.300 per kilowatt di potenza nominale media risultante dall'atto di concessione, in favore dei comuni o dei consorzi dei comuni dei bacini imbriferi montani.

Che tale fosse la volontà delle Camere dimostrano abbondantemente gli atti parlamentari, che conservano i resoconti delle discussioni sorte attorno alla precitata legge. Nessun dubbio ebbe il Parlamento che tutte le società, le opere di presa dei cui impianti si venivano a trovare in tutto o in parte nell'ambito del perimetro dei bacini imbriferi montani, avrebbero dovuto pagare il nuovo sopracanone dal momento di entrata in vigore della legge stessa. Nessun dubbio al riguardo ebbero pure le società elettriche interessate e basta leggere le relazioni che accompagnano i loro più recenti bilanci per convincersi che,

effettivamente, gli amministratori di dette società si preoccupavano del sopracanone gravante su tutti gli impianti comunque esistenti nel territorio dei ricordati bacini.

Senonché, a tutt'oggi, vale a dire a distanza di quasi due anni dalla entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 959, i versamenti fatti sono molto lontani da quanto il Parlamento ed i Consigli di amministrazione delle società elettriche avevano creduto di dover prevedere.

Nonostante sia difficile calcolare l'esatto ammontare di tutti i sopracanoni dovuti, anche per il fatto che le società interessate hanno prodotto numerosi ricorsi, sul cui esito non è possibile fare previsioni, sembra tuttavia che sia assai prudentiale stimare a non meno di 4 miliardi e mezzo di lire annue il carico complessivo dei sopracanoni relativi alle concessioni sulle quali dovrebbero essere esatti.

Coll'approssimarsi della fine del secondo anno di entrata in vigore della legge non è quindi previsione lontana dal vero quella di ritenere che gli accantonamenti in conto corrente, previsti dall'articolo 1 della legge, dovrebbero aggirarsi su 9 miliardi. Viceversa alla data del 31 ottobre 1955, cioè a 2 mesi e

mezzo prima della scadenza del secondo anno, le somme versate ammontano, in totale, a 780 milioni di lire.

Un attento esame della legge 27 dicembre 1953, n. 958, ha condotto i proponenti del presente progetto di legge a formarsi la convinzione che, a chiarire in modo indubbio la vera portata della legge stessa, occorre modificare i commi ottavo e undicesimo dell'articolo 1.

In una interpretazione meramente letterale del comma ottavo citato si può infatti ravvisare la non conosciuta, ma non per questo meno valida ragione, delle resistenze opposte dalle società concessionarie al pagamento del sopracanone.

In pari tempo, ravvisandosi la mancanza di idonei strumenti per la esecuzione coatta del pagamento del sopracanone nell'interesse dei comuni o dei consorzi dei comuni, si propone al Parlamento di voler acconsentire a detti enti di avvalersi delle norme del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali.

Ciò si rende necessario per il fatto che i sovracanoni di che trattasi non hanno natura

di vere entrate patrimoniali e perciò, per la loro riscossione, non potrebbero, allo stato della nostra legislazione in materia, essere applicate le norme relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali non solo dello Stato, ma anche degli Enti locali.

Si tratta, evidentemente, di una eccezione alla legge sulla riscossione delle entrate patrimoniali, che però pare debba essere accolta, avuto riguardo agli enti nell'interesse dei quali è fatta la riscossione stessa ed alla opportunità di mettere a disposizione di detti enti una procedura rapida, già sperimentata e che offre una sufficiente garanzia anche ai soggetti della procedura stessa.

Si è creduto nel contempo di dover fissare la misura dell'interesse di mora, per disporre, al riguardo, una norma non suscettibile di modificazioni discrezionali.

Tenuto conto dell'interesse della presente proposta i colleghi che la sottopongono alla vostra cortese attenzione osano formulare l'augurio che essa, con gli eventuali opportuni emendamenti, possa ottenere la vostra auspicata approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, è sostituito con il seguente:

« I concessionari di grandi derivazioni di acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate in tutto o in parte nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano, sono soggetti al pagamento di un sopracanone annuo di lire 1.300 per ogni kilowatt di potenza nominale media risultante dall'atto di concessione, in favore dei comuni o dei consorzi di cui ai precedenti commi ».

ART. 2.

L'undicesimo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, è sostituito con il seguente:

« All'atto della decorrenza del sopracanone di cui al presente articolo cessano per quei concessionari, che ne siano effettivamente gravati, gli oneri di cui all'articolo 52 del testo unico, approvato con regio decreto 2 dicembre 1933, n. 1775 ».

ART. 3.

Per le riscossioni dei sopracanoni di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano le norme previste dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali.

ART. 4.

Nel caso in cui i termini previsti dall'articolo 2 del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, siano inutilmente decorsi, nei confronti dei concessionari di grandi derivazioni d'acqua risultati morosi verrà applicato sulle somme che devono essere versate l'interesse di mora in ragione del 6 per cento annuo.

Tale interesse di mora sarà altresì applicato nei confronti di quei concessionari il cui ricorso od opposizione, prodotto ai sensi dell'articolo 3 del citato testo unico 14 aprile 1910, n. 639, non sia stato accolto.

ART. 5.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 959.